BOZZA 22/06/2018

CONVENZIONE

tra la

CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCIE AUTONOME

e

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI,
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.,
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI,
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

Contributo dei sistemi ordinistici rappresentati dai Consigli Nazionali alle attività di prevenzione e gestione dell'emergenza

La Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, con sede in Roma,……,rappresentatadal Presidente Stefano Bonaccini;
Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, con sede in Roma, via S. Maria dell'Anima 10, rappresentato dal Presidente, Arch. Giuseppe Cappochin;
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri,con sede in Roma,via XX settembre 5, rappresentato dal Presidente, Ing. Armando Zambrano;
Il Consiglio Nazionale dei Geologi,con sede in Roma,via Vittoria Colonna 40, rappresentato dal Presidente, Geol. Francesco Peduto;
Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati,con sede in Roma, piazza Colonna 361, rappresentato dal Presidente, Geom. Maurizio Savoncelli;

PREMESSO
-che i Consigli Nazionali firmatari della presente Convenzione, tramite i propri sistemi ordinistici e la mobilitazione dei professionisti tecnici qualificati, sono stati indispensabili protagonisti delle attività di censimento danni in occasione del Sismi dell'Emilia 2012,Italia Centrale 2016-2017,Ischia 2017;
-che i professionisti tecnici qualificati e isistemi ordinistici ad essi afferenti costituiscono una preziosa risorsa da impiegare, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, in concorso alle attività previste dall'art.2 del D.lgs.2 gennaio 2018,n°1 per le prestazioni intellettuali a cui sono chiamati;

- che, ai sensi dell'art. 1lettera d) della Legge 16 marzo 2017,n° 30, le formazioni di natura professionale, quali gli Ordini ed i Collegi delle professioni tecniche, concorrono alle attività di protezione civile;
- che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono autorità territorialidi protezione civile;
- che il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali di cui le Regioni titolari della potestà legislativa concorrentein materia di protezione civile e le Provinceautonome di Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statutospeciale e dalle relative norme di attuazione;
- che le Regioni e le Province autonome di Trento e diBolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislativeed amministrative, disciplinano l'organizzazione deisistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori,assicurando lo svolgimento delle attività di protezionecivile;
- che i Consigli Nazionali,firmatari della presente Convenzione,hanno sottoscritto in data 29 marzo 2018 un Accordo di Collaborazione per organizzare un Corpo Tecnico Nazionale (C.T.N.) coordinando e gestendo la mobilitazione integrata dei propri iscritti qualificati in situazioni derivanti da calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi, nonché di promuovere la cultura della prevenzione e la conoscenza del Sistema della Protezione Civile attraverso la formazione di tecnici più consapevoli e specializzati avviando un processo che porti le professioni tecniche ad acquisire un ruolo attivo nella riduzione dei rischi.

RICHIAMATI
-i precedenti Accordi e Protocolli d'Intesa sottoscritti tra i Consigli Nazionali e il Dipartimento Protezione Civile per attività di formazione relative alle attività di protezione civile, in particolare in quelle conseguenti a eventi catastrofici e nella gestione tecnica delle fasi emergenziali;
- la Legge 16 marzo 2017,n°30"delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile",e in particolare l'art.1, comma b) *sulla organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile, includendovi anche eventuali soggetti organizzati in base a principi innovativi*; comma d) *disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attività di protezione civile, con riferimento alla pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della*

cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, nonché di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;

-il D.P.C.M. 8 luglio 2014,"Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione";

- il D.Lgs.2 gennaio 2018,n°1 "Codice della Protezione Civile", art.4,comma 2*Le componenti del Servizio nazionale possono stipulareconvenzioni con le strutture operative e i soggetticoncorrenti dicui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici*ed ancora l'art.13,comma 2 *Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile* .

SOTTOSCRIVONO I SEGUENTI IMPEGNI

Art.1 – Definizione degli impegni

1.La presente Convenzione definisce un Accordo-quadro per l'impiego del C.T.N.a supporto delle Regioni e delle Provincie autonome nelle attività di prevenzione e gestione delle emergenze.

2.Le Regioni e le Provincie autonome possono sottoscrivereulteriori specifici Protocolli d'Intesa operativi, derivati dal presente Accordo-quadro con le rappresentanze territoriali del C.T.N.

Art.2– Il Corpo Tecnico Nazionale (C.T.N.)

1. La Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome riconosce il C.T.N., espressione dei Consigli Nazionali degli Architetti, Geologi, Ingegneri e Geometri, di cui il Regolamento all'Allegato 1 al presente atto, quale struttura operativa concorrente alle attività di protezione civile.

2. Il C.T.N. è interlocutore unico della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile in Italia

ed all'estero ed in specifico per la mobilitazione dei tecnici referenti i sistemi ordinistici delle professioni tecniche. che abbiano effettuato idonei percorsi formativi riferiti alle diverse tipologie dell'emergenza con funzioni di supporto alle autorità preposte per la gestione dell'emergenza e conseguente ripristino dell'ordinarietà, rappresentate dai Consigli Nazionali firmatari.
3. Il C.T.N. dispone e gestisce gli Elenchi degli iscritti qualificati aderenti volontariamente al C.T.N. con obbligo di disponibilità in caso di mobilitazione;
4. Il C.T.N. ed i Consigli Nazionali referenti si impegnano affinché gli iscritti mobilitati rispettino il Codice etico e deontologico in allegato al Regolamento di cui all'Allegato 1.
5. Il C.T.N. si impegna a promuovere presso ogni Provincia e Area Metropolitana una sezione di tecnici qualificati.

Art.3– Mobilitazione di emergenza
1. La Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, di concerto con il C.T.N. definisce le Modalità di attivazione di cui all'Allegato 2 al presente atto al cui rispetto si dovranno attenere i tecnici mobilitati.
2. Il C.T.N., su richiesta delle Regioni e delle Provincie autonome, si impegna ad attivare i tecnici qualificati, gestendo le procedure di mobilitazione dei tecnici iscritti, verificandone la disponibilità e provvedendo a definire le turnazioni periodiche fino a copertura esigenze, d'intesa con la struttura di gestione e coordinamento.
3. L'autorizzazione alla mobilitazione è disposta dalle Regioni e Provincie autonome interessate dagli eventi, anche in relazione ai relativiaspetti amministrativi e finanziari. Per la partecipazione alle attività descritte, la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome definirà preventivamente con apposita direttiva i parametri per il riconoscimento delle spese presunte per gli interventi da autorizzare nonché gli emolumenti per il compenso relativo alle prestazioni intellettuali necessarie.
4. In caso di mobilitazione le Regioni e le Provincie autonome interessate dagli eventi assicurano presso le proprie sedi operative per la gestione dell'emergenza, uno spazio destinato al C.T.N. per lo svolgimento delle attività di segreteria operativa, accoglienza e gestione dei tecnici mobilitati.

Art. 4 – Attività formative
1. Il C.T.N. e la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonomed'intesa con il Dipartimento di Protezione Civile condividono:
a) la promozione di attività formative sulle diverse tipologie dell'emergenza, finalizzata alla costituzione di ampia task force di tecnici riuniti nel C.T.N., in grado di intervenire tempestivamente a supporto delle Regioni e delle Provincie autonome, di cui all'Allegato 3 al presente atto;
b) la predisposizione di percorsi formativi tipo, quale riferimento per le iniziative formative, che verranno poi gestite a scala nazionale, sui territori regionali e

provinciali, anche con la collaborazione del Dipartimento Protezione Civile e la Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome, dai Consigli Nazionali e singoli Ordini professionali, i quali se ne assumeranno gli oneri organizzativi;
2. Le attività formative devono essere gratuite o al solo costo delle spese vive, organizzate per quanto possibile di concerto tra le professioni tecniche interessate.
3. Le Regioni e le Provincie autonome tramite i loro sistemi della Protezione civile si impegnano a titolo non oneroso, altresì a fornire indirizzi e criteri generali, garantire consulenza tecnico-scientifica, sia partecipando con i propri funzionari e dirigenti alle attività di docenza e alle Commissioni di verifica, sia contribuendo alla definizione del programma didattico.
4. Le Regioni e le Provincie autonome si impegnano a coinvolgere le sezioni territoriali del C.T.N. nelle esercitazioni di Protezione civile.
4. I Consigli Nazionali con il concorso del C.T.N. si impegnano a promuovere la cultura della Prevenzione e la conoscenza del sistema della Protezione civile.

Art.4 –Clausole

1.In fase di attivazione dell'emergenza la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonomeconvocherà un incontro operativo di coordinamento con la Direzione Generale del C.T.N. condividendo le modalità ed esigenze della mobilitazione.
2. Ogni necessità di modifica delle procedure o condizioni della mobilitazione, conseguenti a situazioni di particolare eccezionalità, dovranno essere confrontatee concordate con la Direzione Generale del C.T.N..
3. La presente Convenzione recepisce le sole Modalità di attivazione mobilitazione di emergenza e le Attività formative specialistiche relative ad eventi sismici.
4. La presente Convenzione potrà essere integrata con successivi aggiornamenti riguardanti Modalità di attivazione mobilitazione di emergenza e Attività formative specialistiche relative ad altre tipologie di eventi calamitosi per i quali si valuterà la necessità di supporto da parte del C.T.N.

Allegato 1 – Regolamento del C.T.N.

Allegato 2 – Modalità di attivazione mobilitazione di emergenza

1.La mobilitazione prevede un periodo minimo di impiego di 3 gg.
2. Il C.T.N. provvede a fornire alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonomeliste di tecnici già costituiti in squadre, di prassi composte da due/tre valutatori individuati secondo un principio di sussidiarietà di competenze e garantendo un efficace avvicendamento delle squadre durante l'intero periodo di attivazione.
3. Salvo diverse disposizioni, opportunamente motivate e in particolare per le aree metropolitane, per emergenze coordinate a livello nazionale, i tecnici professionisti non possono operare nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza.
5. Il C.T.N. provvederà, d'intesa con il La Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, a definire i dispositivi di riconoscimento individuale da indossare e da esibire.
6. Il C.T.N. provvederà alla gestione della rendicontazione degli oneri e spese documentate di vitto, alloggio, viaggio, da rimborsare ai tecnici mobilitati, ivi compresa la loro liquidazione, nonché alla organizzazione e assistenza dei servizi, con stanziamenti a carico delLa Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonomesecondo le procedure da questi comunicate;
7. Gli stanziamenti a rimborso da parte del La Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome saranno liquidati nella misura del 100 % entro 6 mesi dalla conclusione della "Fase di Emergenza" nel caso questa duri 3 mesi; nella misura del….% entro….. dall'avvio della "Fase di Emergenza" e liquidazione entro….mesi dalla sua conclusione nel caso di mobilitazione superiore a 3 mesi.
8. I rimborsi spese sono nominativi ai singoli mobilitati.
9. I tecnici attivati durante lo stato di emergenza sono tenuti ad operare nel pieno rispetto di comportamenti deontologicamente corretti e sono responsabili solo di atti e/o omissioni commessi per colpa grave o in caso di dolo.
10. Nell'ambito dell'emergenza i tecnici saranno impegnati nelle verifiche di danno ed agibilità sugli edifici ordinari (effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011. attraverso la compilazione della "Scheda Aedes per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica")e in sopralluoghi tecnici per valutare il rischio residuo indotto da trasformazioni del territorio, derivanti dall'evento calamitoso, interferenti con strutture ed infrastrutture.
11. Copertura assicurativa. A favore dei tecnici afferenti agli Elenchi di cui all'art. 1,comma 4, legittimamente mobilitati in emergenza per attività tecniche, è garantita da parte della regione interessata o del Dipartimento della protezione civile l'attivazione di una polizza assicurativa infortuni, a copertura di tutti i periodi di effettiva operatività, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero,

qualora intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse stanziate dalla delibera di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Responsabilità. Si richiama l'art.9 del D.P.C.M. 8 luglio 2014,comma 1 *Ai sensi di quanto riportato nel manuale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, la dichiarazione di agibilità di un edificio ordinario in fase post-sismica, è una verifica a carattere speditivo, formulata sulla base di indicatori di vulnerabilità e danneggiamento direttamente acquisibili sul posto, mediante ispezione a vista, e finalizzata a distinguere in tempi brevi condizioni di rischio per gli utilizzatori, e dunque di manifesta inagibilità, a causa del danno indotto dal sisma, ovvero condizioni di danneggiamento assente o trascurabile, tali da non aver variato significativamente la resistenza residua rispetto a quella originaria, così che la costruzione è in grado di sostenere una scossa di intensità pari a quella subita senza collassare. Pertanto la dichiarazione di agibilità consiste, esclusivamente, nel verificare che le condizioni dell'edificio, quali si presentavano prima del sisma, non siano state sostanzialmente alterate a causa dei danni provocati dal sisma stesso. Il giudizio «agibile» significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, è ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale tale da determinare situazioni di crollo parziale o totale. Non è, pertanto, una verifica di idoneità statica, né comporta calcoli ed approfondimenti numerici e sperimentali*;
comma 2 *Sulla base di quanto definito al precedente comma, i tecnici rilevatori attivati durante lo stato di emergenza sono tenuti ad operare nel pieno rispetto di comportamenti deontologicamente corretti e sono responsabili solo di atti e/o omissioni commessi per colpa grave o in caso di dolo. Ciò premesso, tenuto conto del contesto emergenziale e del carattere speditivo dell'analisi, la responsabilità da parte dei tecnici rilevatori non può che limitarsi al corretto svolgimento del sopralluogo, finalizzato ad un'analisi a vista del quadro di danneggiamento e di eventuali evidenti gravi carenze strutturali manifeste, per l'emissione del conseguente giudizio di agibilità. La responsabilità del rilevatore è anche limitata nel tempo, in quanto legata alla crisi sismica. La verifica di agibilità e la compilazione della relativa scheda AeDES non costituisce verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro*.

Allegato 3 – Attività formative

I contenuti della formazione tengono conto delle specificità dei compiti richiesti ai diversi profili professionali componenti il C.T.N.

Sarà definita la formazione necessaria ai diversi scenari di rischia cui sarà chiamato a concorrere il C.T.N.

Per gli Architetti,Geologi,Ingegneri e Geometri già abilitati dai corsi di cui alle convenzioni sottoscritte tra i Consigli Nazionali e il Dipartimento della Protezione Civile, o da questi certificati come esperienza di redazione schede AeDES,nonché dei sopralluoghi tecnici per valutare il rischio residuo indotto da trasformazioni del

territorio, derivanti dall'evento calamitoso, interferenti con strutture ed infrastrutture,che intendono iscriversi al C.T.N. è previsto un seminario formativo di aggiornamento a cura del C.T.N. con il seguente Programma:

- Psicologia dell'emergenza e gestione dello stress
- Etica e deontologia del tecnico mobilitato
- Operare in sicurezza
- Elementi di autodiagnosi e di pronto soccorso
- Il Corpo Tecnico Nazionale (C.T.N.)
- Aggiornamenti specifici

Per tutti i tecnici non abilitati interessati alla iscrizione al C.T.N.

1) Rischio Sismico

Architetti, Ingegneri,Geometri

" Gestione tecnica dell'emergenza,Rilievo del danno,Agibilità post-sismica"

La formazione per accedere alla iscrizione nel C.T.N. è articolata in due livelli:

Livello 1 – Formazione di base.

La formazione di base è articolata in un seminario di 8 ore di conoscenza del sistema della Protezione Civile e orientamento alle attività in fase di emergenza.

Programma

- Psicologia dell'emergenza
- Etica e deontologia del tecnico mobilitato
- Il modello di Protezione Civile nazionale
- Il modello di Protezione Civile nella Regione
- Il Corpo Tecnico Nazionale (C.T.N.)
- Gli scenari di rischio
- La cultura della prevenzione

Test psicoattitudinale

Livello 2 – Formazione specialistica (differenziata per scenari di rischio)

Programma

- Le strutture per la gestione dell'emergenza

- La gestione tecnica dell’emergenza
- La gestione dello stress
- Operare in sicurezza
- Elementi di autodiagnosi e pronto soccorso
- Tecniche costruttive e materiali tradizionali (modulo da definire in base alle diverse particolarità territoriali)
- Il comportamento delle murature sotto sisma
- Il comportamento delle strutture in cemento armato sotto sisma
- Il comportamento delle strutture:aspetti geologici e geotecnici
- La valutazione della agibilità degli edifici ordinari:l’analisi, la diagnosi e il giudizio, gli strumenti di lavoro
- Le opere provvisionali nell’emergenza post-sismica
- Esercitazioni di agibilità

Test di valutazione finale

“ L’analisi del danno e dell’agibilità degli edifici di grande luce o a struttura prefabbricata in emergenza post-sismica””

La formazione per accedere alla iscrizione nel C.T.N. è articolata in due livelli:

Livello 1 – Formazione di base.

La formazione di base è articolata in un seminario di 8 ore di conoscenza del sistema della Protezione Civile e orientamento alle attività in fase di emergenza.

Programma

- Psicologia dell’emergenza
- Etica e deontologia del tecnico mobilitato
- Il modello di Protezione Civile nazionale
- Il modello di Protezione Civile nella Regione
- Il Corpo Tecnico Nazionale (C.T.N.)
- Gli scenari di rischio
- La cultura della prevenzione

Test psicoattitudinale

Livello 2 – Formazione specialistica (differenziata per scenari di rischio)

Programma

- Le strutture per la gestione dell’emergenza
- La gestione tecnica dell’emergenza
- La gestione dello stress
- Operare in sicurezza
- Tipologie costruttive e meccanismi di danneggiamento: muratura, c.a. ordinario e prefabbricato
- Tipologie costruttive e meccanismi di danneggiamento: acciaio, misto acciaio cls,legno
- Aspetti geologici e geotecnici nel comportamento di edifici di grande luce o a struttura prefabbricata
- La valutazione speditiva degli edifici prefabbricati o di grande luce in emergenza post-sismica:approccio metodologico e scheda GL-AeDES
- Provvedimenti di pronto intervento ed interventi su edifici di grande luce o a struttura prefabbricata
- Esercitazioni di agibilità

Test di valutazione finale

<u>Geologi</u>

La formazione per accedere alla iscrizione nel C.T.N. è articolata in due livelli:

Livello 1 – Formazione di base.

La formazione di base è articolata in un seminario di 8 ore di conoscenza del sistema della Protezione Civile e orientamento alle attività in fase di emergenza.

Programma

- Psicologia dell’emergenza
- Etica e deontologia del tecnico mobilitato
- Il modello di Protezione Civile nazionale
- Il modello di Protezione Civile nella Regione
- Il Corpo Tecnico Nazionale (C.T.N.)
- Gli scenari di rischio
- Tutela della salute e sicurezza degli operatori ai sensi del Dlgs.81/2008 e smi

- La cultura della prevenzione

Test psicoattitudinale

Livello 2 – Formazione specialistica (differenziata per scenari di rischio)

Programma

- Le strutture per la gestione dell’emergenza
- La gestione tecnica dell’emergenza
- Il volontariato di protezione civile
- Analisi e pianificazione dei rischi
- Il ruolo del geologo nelle attività tecnico-scientifiche in emergenza
- Analisi delle principali aree a rischio presenti nel territorio
- Applicativo ERIKUS
- La gestione dello stress
- Operare in sicurezza
- Elementi di autodiagnosi e pronto soccorso
- La valutazione della agibilità degli edifici
- Le opere provvisionali nell’emergenza post-sismica
- Esercitazione

Test di valutazione finale